SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

(N. 1802)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CIOCE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º MARZO 1982

Sistemazione negli edifici giudiziari degli uffici forensi

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministro di grazia e giustizia, rispondendo recentemente ad una nota inviata da parte del presidente di un tribunale circa la mancata assegnazione all'ordine dei dottori commercialisti di un locale destinato a sede dell'ordine stesso nel palazzo di giustizia, rilevava che agli ordini professionali non può essere consentito l'uso di locali dell'amministrazione giudiziaria e che perfino la presenza del Consiglio dell'ordine forense può essere consentita « non senza perplessità » e con l'intesa che tale « occupazione deve considerarsi unicamente a titolo precario e dovrà comunque cessare qualora i locali medesimi risultino necessari agli uffici giudiziari ».

Non vi è dubbio che tutto ciò contrasta nettamente con quei principi che hanno sempre animato l'amministrazione della giustizia, che in passato ha consentito, così come consente tuttora, agli organi professionali, di trovare conveniente sistemazione presso gli uffici giudiziari del nostro paese. Non vi è infatti palazzo di giustizia, sede di tribunale, che non preveda l'assegnazione agli ordini forensi di sedi idonee, trattandosi di organi che collaborano in maniera determinante ed indispensabile per il funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

Ad evitare che possano essere presi nei confronti delle organizzazioni forensi provvedimenti spiacevoli, sicuramente illeggittimi nei confronti di quegli organi professionali senza dei quali la giustizia penale e civile non avrebbe neppure la possibilità di funzionare, appare indispensabile regolamentare per legge l'obbligo di porre a disposizione degli avvocati, in ogni palazzo di giustizia, sede di tribunale, locali atti ad essere impiegati per l'esercizio delle attività connesse alla professione forense.

A tal fine, la materia può essere regolamentata da un articolo unico per la cui esecuzione non è prevista alcuna spesa da porre sul bilancio dello Stato.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Presso ogni palazzo di giustizia, sede di tribunale, il dirigente dell'ufficio giudiziario è tenuto a porre a disposizione degli avvocati e procuratori, iscritti nell'albo di quel tribunale, locali idonei per la sistemazione degli uffici del Consiglio dell'ordine forense, della Camera penale e dei sindacati forensi.